



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del Reg. Data 27-12-2023

COPIA

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - RICOGNIZIONE AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 15:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	A	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	P
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	P
PRIMITERRA ALEX	P	MONTEPARA FABRIZIO	A
DI SARIO PAOLO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARINUCCI ANDREA nella sua qualità di CONSIGLIERE e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott. De Frenzi Gianpaolo, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	A
--------------------	---

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to MARINUCCI ANDREA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 22-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Presiede il Vicesindaco avv. Andrea Marinucci.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relaziona il Vicesindaco.

Non risultano ulteriori interventi. Si pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di ORSOGNA, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 3.10.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che in fase di ricognizione straordinaria si dava atto delle seguenti partecipazioni societarie:

- ECO.LAN. s.p.a. partecipazione diretta quota 2,49%;
- S.A.S.I. s.p.a. – partecipazione diretta quota 1,20%;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Orsogna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la propria precedente deliberazione n. 63 del 28/12/2022 avente ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 – RICOGNIZIONE AL 31.12.2022";

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con votazione con il seguente risultato:

Favorevoli: 8;

Astenuti: 1 (Iocco),

espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, per proclamazione del Presidente del Consiglio comunale,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di ORSOGNA detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3) Di voler mantenere le seguenti partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021:
 - S.A.S.I. s.p.a.: partecipazione diretta quota 1,20%;
 - ECO.LAN. s.p.a.: partecipazione diretta in house quota 2,49%;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 5) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, con separata votazione con il seguente risultato:

Favorevoli: 9;

Astenuti: 1 (Iocco),

DELIBERA

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARINUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23-01-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 23-01-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

ALBO N. 79 DEL 23-01-2024

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 23-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 23-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Frenzi Gianpaolo